

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 168 del 15 APR. 2014

OGGETTO: Impugnazione presso il Tribunale di Marsala dell'Ordinanza di ingiunzione n. 55 del 26/02/2014 ad istanza della Provincia Regionale di Trapani – VII Settore – Territorio, Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile e Programmazione Finanziamenti – Grandi Eventi – Proposizione ricorso e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila quattordici il giorno quindici del mese di Aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
LOMBARDO Francesco
FAZZINO Vito
CASTELLANO Maria Rosa
CAMPAGNA Marco Salvatore
CENTONZE Antonino

-- Sindaco
-- Assessore
-- Assessore
-- Assessore
-- Assessore
-- Assessore
-- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

VISTA l'ordinanza di ingiunzione n. 55 del 26/02/2014 (All. A), notificata al Comune di Castelvetrano in persona del Sindaco pro tempore il 17/03/2014, ad istanza della **Provincia Regionale di Trapani – VIII Settore – Territorio, Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile e Programmazione Finanziamenti – Grandi Eventi** – con la quale è stato ingiunto alla Civica Amministrazione di pagare la complessiva somma di € 5.000,00, a titolo di sanzione applicata in esito al verbale prot. n. 3734 del 29/10/2009 del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Trapani, in applicazione dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

VISTA la nota prot. n. 728/tec del 25/03/2014 (All. B), con la quale il III Settore – Ufficio Tecnico, nel relazionare in merito alla vicenda, ha evidenziato l'opportunità di promuovere ricorso avverso la suddetta ordinanza;

VISTA la nota prot. n. 659/leg. del 14/04/2014 (All. C), con la quale l'Ufficio Legale dell'Ente, nel condividere le difese già rassegnate dal Settore con precedenti scritti difensivi, a suo tempo inviati alla Provincia Regionale di Trapani ai sensi dell'Art. 18, L. n. 689/1981, ha ritenuto opportuno impugnare la citata ordinanza di ingiunzione, mediante ricorso da depositare presso il Tribunale di Marsala;

RITENUTA l'opportunità di interporre ricorso in opposizione di cui all'art. 22 e ssgg. della L. 24/01/1981 n. 689 e costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetrano;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Francesco Vasile, legale del Comune per interporre opposizione avverso la suddetta ordinanza di ingiunzione e costituirsi in giudizio e difendere questa P. A. nel promuovendo procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi nei modi li legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1) – **PROPORRE RICORSO** avverso l'ordinanza n. 55 del 26/02/2014 ad istanza della Provincia Regionale di Trapani – VIII Settore – Territorio, Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile e Programmazione Finanziamenti – Grandi Eventi – con la quale è stato ingiunto alla Civica Amministrazione di pagare la complessiva somma di € 5.000,00, a titolo di sanzione applicata in esito al verbale prot. n. 3734 del 29/10/2009 del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Trapani, in applicazione dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06.

- 2) - **NOMINARE**, a tal uopo, Legale di questo Comune l'avv. Francesco Vasile, legale del Comune per interporre opposizione avverso la suddetta ordinanza di ingiunzione e costituirsi in giudizio e difendere questa P. A. nel promuovendo procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.

- 3) - **DARE ATTO** che si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 – 2° comma della L.R. 3/12.91 n. 44.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



Provincia Regionale di Trapani

6^ Settore

4^ SERVIZIO - TUTELA AMBIENTALE

Preliminare n. 46 del 25-02-2014

Oggetto:	Ordinanza ingiunzione, ex art. 18 comma 2 della legge 689/81, delle sanzione amministrativa di cui al verbale prot. n. 3734 del 29/10/2009 del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Trapani per le violazioni di cui all' art. 101 comma 2 e all'art. 124 D. Lgs. 152/06 relative all'impianto di depurazione sito in Marinella di Selinunte, a carico del Sig. Sindaco pro tempore del Comune di Castelvetro.
-----------------	--

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che con nota **prot. n. 3734 del 29/10/2009** il *Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Trapani* ha inviato a questa Amministrazione il verbale di contestazione di illecito amministrativo, a carico del sig. Sindaco pro tempore del Comune di Castelvetro nella qualità di legale rappresentante dello stesso Comune con residenza nella sede municipale, con il quale sono state rilevate le violazioni di cui all'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 152/06 in quanto i risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dal depuratore sito in Marinella di Selinunte, non sono conformi ai parametri imposti dalla normativa e la mancata presentazione, nei termini previsti dall'art.124 comma 8 del D. Lgs. 152/06, della domanda di rinnovo allo scarico di acque reflue urbane del suddetto impianto di depurazione;

CONSIDERATO che per le suddette violazioni son previste le sanzioni di cui al **comma 1 dell'art. 133 del D. L.gs 152/06** "*Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro*" e **comma 2** "*Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro*;

VISTA la nota prot. generale n. 55994 del Comune di Castelvetro del 07/12/2009 assunta agli atti con prot. 80027 del 21 dicembre del 2009 con la quale il sig. Sindaco del suddetto Comune ha

presentato a questa Provincia, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 memorie difensive, contestando la forma istantanea del prelievo eseguito dai tecnici dell'ARPA;

VISTO che a tutti gli effetti di legge il Dirigente del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con Decreto n° 2166 dell'21/12/2011 ha rilasciato a sensi dell'art.40 L.R. n° 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui trattati dall'impianto sito in via del Cantone a servizio della frazione di Marinella di Selinunte del Comune di Castelvetrano (TP);

VISTO L'art. 140 del D. Lgs. 152 del 2006, "Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi...";

VISTA la nota prot. 28334 del 30/04/2013 con la quale il Direttore del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Trapani ha trasmesso le controdeduzioni, relative alle memorie difensive trasmesse con nota prot. 13136 del 23/02/2010 e nota prot. n. 63710 del 29/11/2012, precisando, in relazione al prelievo istantaneo che tale tipologia di campionamento non è esclusa dalla norma, e che non si è potuto procedere al prelievo delle acque di scarico in modalità medio-ponderato poiché il gestore dell'impianto non ha provveduto a montare il campionatore automatico né il misuratore di portata;

VISTA la sentenza 11479 del 16/05/2006 della Corte di Cassazione Civile sez. I, che in ordine al metodo di campionamento, precisa che sulla scelta del metodo utilizzato per il campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica; "l'indicazione di effettuare l'analisi su campione medio fa carattere direttivo e non precettivo...";

RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal Dipartimento Provinciale ARPA di Trapani

CONSIDERATO che per il depuratore di Marinella di Selinunte non risultano agli atti di questa Provincia precedenti verbali di contestazioni elevati nei confronti del Sindaco del Comune di Castelvetrano, si determina la somma complessiva della sanzione in € **5.000,00** così distinti:

€ **2000,00** corrispondente al minimo edittale della somma prevista per la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 133 del D.lgs 152/2006 ed in applicazione dell'art. 140 dello stesso Decreto;

€ **3.000,00** corrispondente al minimo edittale della somma prevista per la sanzione di cui al comma 1 art. 133 del D. L. gs 152/06;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina entrate presumibili, in quanto può essere promosso ricorso ai sensi dell'art. 22 della l. 689/81, pari a € 750,00, quota del 15% della somma che sarà rimborsata dalla Regione ai sensi della L. R. n.10 del 27/04/1999, art. 28, comma 8;

VISTA la legge 689/81;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, parte III

VISTA la L.R. n. 27 del 15/05/1986;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 27/04/1999, art. 28, comma 8.

VISTO il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza provinciale" approvato con Delibera di Consiglio N. 59/C del 13/10/2010.

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'ordinamento degli enti locali in vigore;

VISTA, in particolare, la Lr. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

VISTA l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE

Ordinare ed ingiungere, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 della Legge 689/81, per le motivazioni in narrativa esposte, al sig. Sindaco pro tempore del Comune di Castelvetro, in premessa generalizzata, il pagamento della somma di € 5000 (euro cinquemila/00) in applicazione all'art. 133 commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro **trenta giorni** dal ricevimento della presente notificazione mediante versamento a favore della Regione Siciliana, secondo le modalità alternative sotto elencate.

1. versamento diretto presso gli uffici provinciali di Cassa Regionale del Banco di Sicilia che provvederanno al rilascio di apposita quietanza di entrata;

2. Versamento sul c/c postale n. 221911 intestato a "Banco di Sicilia di Trapani - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana"

Nella causa, e del versamento dovrà essere riportato:

Capitolo 1763 capo 21 (Sanzioni Amministrative e pecuniaria irrogate in attuazione dell'art. 28 della L.R. n. 10/99).

Entro **dieci giorni** dall'avvenuto pagamento dovrà esserne data comunicazione a questo ufficio mediante esibizione della ricevuta del versamento

Avverso la presente ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81, l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice Unico del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

La presente Ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 18 e dell'art. 27 della legge 689/81 per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Notificare all'interessato la presente Ordinanza ingiunzione a mezzo raccomandata con le procedure di cui all'art. 10 della legge 03/08/99 n. 265 dandone comunicazione anche agli Enti interessati

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Pasqua Maria Bonomo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO PASQUA MARIA BONOMO



Città di Castelvetro
Selinunte
III SETTORE
- UFFICIO TECNICO -



4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi a Rete



Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetro (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e Giovedì, dalle ore 08:30 alle 14:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 e.mail: gtaddeo@comune.castelvetro.tp.it - PEC gtaddeo@pec.comune.castelvetro.tp.it
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909631 e.mail: rgiobbe@comune.castelvetro.tp.it - PEC rgiobbe@pec.comune.castelvetro.tp.it

Al **Responsabile dell'Ufficio di Staff Legale
Contenzioso e Difensore Civico**
c.a. Avv. Francesco Vasile

e p.c. Al **Signor Sindaco**

Loro SEDI

OGGETTO: Sanzione amministrativa a carico del Sig. Sindaco del Comune di Castelvetro, n.q. di rappresentante legale - per superamento dei limiti di alcuni parametri tabellari dei reflui dell'impianto di depurazione di Marinella di Selinunte.-



Con nota prot. n. 4338/TA del 25/01/2012, acquisita al protocollo generale del Comune in data 17/03/2014 al n. 12663, la Provincia Regionale di Trapani ha trasmesso copia delle determina dirigenziale n. 53 del 26/02/2012, N. Generale 252 del 28/02/2014, che ingiunge il pagamento di una sanzione di €. 5.000,00 da parte del Comune di Castelvetro, ai sensi dell'art. 133 commi 1 e 2, del D.Lgs 03/04/2006, n. 156, applicata in esito al verbale del Dipartimento provinciale ARPA, prot. n. 3734 del 29/10/2009.-

Il predetto verbale si riferisce a delle contestazioni conseguenti al campionamento effettuato nell'impianto di depurazione di Marinella di Selinunte, nonostante le stesse siano state adeguatamente contestate da questo Ufficio.-

Le controdeduzioni addotte dall'Ufficio scaturiscono da diversi elementi di giudizio, rilevabili dalle relazioni all'uopo prodotte alla Provincia di Trapani, ed in modo particolare:

1. dal fatto che i campionamenti dell'ARPA sono stati effettuati con il metodo istantaneo e non con una media ponderata effettuata in più prelievi nell'arco della giornata;
2. tutte le analisi prodotte dalla ditta gestore nell'arco della gestione, hanno dato esito favorevole.-

E' stato, altresì, contestato dall'ARPA il fatto che l'impianto, al momento dell'ispezione, risultava essere dotato di una autorizzazione allo scarico già scaduta e, pertanto, operando in difformità alla norma.-

In merito si rappresenta che sia in fase di accertamento che nelle memorie difensive è stato rappresentato che all'epoca l'Ufficio aveva già contattato i Funzionari dell'A.R.R.A. preposti all'istruttoria della richiesta, e, pertanto, preso atto che il rilascio della nuova autorizzazione era necessariamente subordinato all'esecuzione di alcuni lavori nell'impianto, ed in modo particolare l'esecuzione della riparazione e rimessa in esercizio della condotta di scarico a mare, la cui esecuzione era ed è oggetto di finanziamento dell'Agenzia in indirizzo. Tuttavia, preso atto delle contestazioni sollevate, già nella memoria difensiva prot. n. 55994 del 07/12/2009 e nel verbale di audizione del 17/02/2010 presso la Provincia di Trapani, abbiamo rappresentato l'impegno a predisporre tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle procedure finalizzate al rilascio della nuova autorizzazione da parte dell'Assessorato competente.-

Tutto ciò è stato puntualmente rispettato allorché con nota prot. n. 14643 del 17/03/2010 è stato comunicato che era già stato affidato l'incarico per la predisposizione degli atti necessari per l'acquisizione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto e presentato la relativa istanza con

nota prot. n. 30021 del 15/06/2010. La stessa è stata, successivamente, ottenuta giusto decreto D.D.G. n. 2166 del 21/12/2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'acqua e dei Rifiuti.-

Con successiva nota n. 28334 del 30/04/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in data 06/05/2013 al n. 23111, l'ARPA comunicava che il prelievo è stato eseguito nella forma istantanea perché l'impianto era privo di campionatore automatico oltre che di misuratore di portata.-

A ciò abbiamo rappresentato, con nota prot. n. 43299 del 25/09/2013, che l'impianto era già dotato di misuratore di portata in ingresso, Endress+Hauser tipo Prosonic S FMU90, inviandone due foto e che il Comune ha già provveduto a dotare i due impianti di un campionatore mobile da utilizzare alternativamente in entrambi i depuratori, fornendo, a tal uopo, una certificazione della ditta che, a quella data, stava effettuando la riparazione della macchina.-

Pur tuttavia dette motivazioni non sono state accettate dagli Organi di controllo, i quali, di contro, hanno egualmente emesso le relative sanzioni.-

In allegato alla presente si trasmette tutta la documentazione in ns possesso, al fine di contestare ulteriormente la sanzione adottata, atteso che, a nostro avviso, permangono le motivazioni esplicitate nelle rispettive memorie difensive.-

Si è dell'avviso che sia oltremodo opportuno, per garantire la migliore difesa sia dell'Ente che del terzo in solido, chiamare sin dall'inizio l'impresa che al momento dei fatti gestiva l'impianto, ditta COGESI - Costruzioni Generali Sicilia s.r.l., Via V. Siciliani, 39 - P.I. 02206090819, in conseguenza degli obblighi contrattuali assunti in virtù del contratto d'appalto repertorio n. 8196 del 12.12.2008.-

Tale assunto metterebbe il Comune al riparo dal rischio che il terzo, solo successivamente chiamato in causa, disconosca totalmente l'operato dell'Amministrazione e la eventuale congruità apposta a sua insaputa.-

si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione ritenuti necessari e per quanto di ns competenza.-

Si trasmette:

nota prot. n. 3734 del 29/10/2009
lettera alla ditta COGESI n. 51376 del 12/11/2009
relazione della ditta COGESI prot. n. 453 del 23/11/2009
relazione del Comune prot. n. 55994 del 07/12/2009
nota della Provincia prot. n. 2650/TA del 14/01/2010
verbale di audizione del 17/02/2010
comunicazione del Comune per affidamento incarico prot. n. 14643 del 17/03/2010
nota prot. n. 28334 del 30/04/2013
nota del Comune prot. n. 43299 del 25/09/2013
determina della Provincia n. 53 del 26/02/2014
relazione del Responsabile del procedimento incaricato

Contratto d'appalto della ditta COGESI
repertorio n. 8196 del 12.12.2008

Il Direttore del Servizio
(Geom. Raffaele Giobbe)



IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Taddeo)

(ALL E)

Copia

Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetro

Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Umberto I°, 5
Tel. 0924-909210 /0924-909257

91022 Castelvetro (Tp)
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- **Apertura al pubblico:** il lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 12.00 previo appuntamento

Avv. Francesco Vasile

e.mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it

Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.tp.it

Avv. Simone Marcello Caradonna

e.mail: mcaraonna@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 55 del 26.02.2014 -
Provincia Regionale di Trapani – Tribunale di Marsala.

Al Signor Sindaco

Al Dirigente Staff del Sindaco

p. c.

Al Dirigente del Settore
Struttura Organizzativa Complessa
- Uffici Tecnici
(Ing. Giuseppe Taddeo)
LORO SEDI

~~~~~

Pregiatissimo Signor Sindaco,

ricevuta la documentazione richiesta dallo scrivente ufficio in esito alla relazione fornita dal competente Settore con nota n. 728/Tec del 25.03.2014, si rappresenta che, ai fini di una proficua opposizione, da depositare presso il Tribunale di Marsala entro la data del 16.04.2014, è necessario adottate, **con urgenza**, deliberazione di nomina di difensore.

In attesa, cordialità

Avv. Francesco Vasile